

ALLEGATO 5

Schema di disciplinare di concessione

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACCOLTA

N. DI REP.

N. DI PROT.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE MINERARIA

CONCESSIONE PER DOLOMITE "DOSSENI", RICADENTE NEL COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA, PROVINCIA DI TRENTO - LP 14/2020

SU BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ECCEDENTE I NOVE ANNI, redatto nella forma di scrittura privata autenticata, da annotare nel Libro Montanistico della Regione autonoma Trentino Alto Adige.

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

_____, nata a _____ il _____, che interviene e agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Industria, Ricerca e Minerario, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg e s.m. e della deliberazione della Giunta provinciale n. ____ del _____;

(2) _____, con sede in _____, via _____, C.F. _____ e partita I.V.A. n. _____, rappresentata da:

_____, nato/a _____ il _____ che interviene e agisce nella sua qualità di _____.

- In conformità alla legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006), di seguito indicata come "Legge provinciale", e alla determinazione della Dirigente del Servizio Industria, Ricerca e Minerario di n. ____ di data _____, che ha approvato la stipulazione del presente atto di conferimento di concessione mineraria;
- visto il Decreto del presidente della provincia 3 dicembre 2024, n. 20-26/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 in materia di ricerca e concessioni minerarie", di seguito indicato come "Regolamento";

- visto il Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e relativa disciplina attuativa nazionale;
- acquisita l'informativa antimafia nelle forme di legge,

SI STIPULA IL SEGUENTE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE MINERARIA

Art. 1

Oggetto della concessione

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche "Amministrazione concedente", attribuisce alla _____, di seguito denominata anche "concessionario", che accetta, la concessione mineraria denominata "Dossenì" ricadente nel territorio del comune di Roverè della Luna e avente per oggetto lo sfruttamento del giacimento di dolomite, nell'area indicata al comma 3, per la produzione di magnesio e ossido di magnesio anche in miscela con ossido di calcio per uso industriale.
2. Il magnesio in base al Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, è inserito nell'elenco delle materie prime critiche.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.P.P. 3 dicembre 2024, 20-26/Leg, con la concessione di coltivazione di sostanze minerali solide il concessionario è autorizzato a utilizzare anche i materiali di cava associati, movimentati al fine di consentire la coltivazione del giacimento per l'estrazione della sostanza minerale di prima categoria. Il materiale di cava associato deve essere prioritariamente utilizzato per il recupero ambientale del sito estrattivo.
4. L'area di concessione, come rappresentata nel piano topografico, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, ha un'estensione di 35,87 ettari.
5. Il concessionario esercita direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione nel rispetto di tutti gli atti rilasciati nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, fatti salvi i diritti di terzi.
6. Il volume massimo estraibile è pari a 870.000 metri cubi per la durata della concessione mineraria.
7. È fatto obbligo, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto, presentare istanza di intavolazione del medesimo al Libro Montanistico della Regione Trentino - Alto Adige.

Art. 2

Durata

1. Il presente atto di conferimento di concessione ha una durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla stipula di codesto disciplinare fino al giorno _____, fatto salvo l'eventuale termine anticipato in caso di esaurimento del volume disponibile e di completamento dell'attività di ripristino.

2. Il conferimento della concessione di cui all'articolo 1 viene assentito, fatti salvi i diritti di terzi, con le limitazioni, condizioni, prescrizioni, clausole e quant'altro contenuto nel presente atto, nonché nella piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che verranno emanati in materia mineraria.

3. Alla scadenza di cui al comma 1, la concessione non potrà essere rinnovata o prorogata, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa di settore, dovendosi attivare una nuova procedura concorrenziale ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione. Il concessionario uscente dovrà rendere le pertinenze minerarie mantenute a regola d'arte, o rimuovere le pertinenze, le strutture e gli impianti, ripristinando i luoghi, secondo le indicazioni della Provincia e del Comune e come previsto dal progetto di sistemazione ambientale.

Art. 3

Garanzia per gli interventi di ripristino e per l'esatto adempimento degli impegni concessori

1. A tutela dell'esatto adempimento degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza, è dovuta la garanzia rapportata al costo degli interventi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge provinciale. L'importo di tale garanzia è calcolato sulla base della superficie interessata dalla realizzazione di opere o scavi, come previsto dalla D.G.P. n. 1076 del giugno 2021 modificata con D.G.P. n. 1886 del 05 dicembre 2025, nella misura¹ di 3,70 euro al metroquadro per superfici boscate ricadenti in aree con vincolo idrogeologico e 3,10 euro al metroquadro per superfici non boscate e senza vincolo idrogeologico. L'importo della **garanzia per gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza**, non soggetto a riduzioni, considerata una superficie interessata dalla realizzazione di opere e scavi pari a 83.000 metri quadri, di cui 60.800 ricadenti in area con vincolo idrogeologico, è pari pertanto a **294.000,00 euro**.

2. L'importo della garanzia di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente, su base ISTAT, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale attuativa dell'art. 17 della Legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14.

3. Per il mancato rispetto degli impegni e degli adempimenti assunti in sede di domanda di concessione è dovuta la garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 36 del 2023, "Codice dei contratti pubblici" in quanto compatibile. L'importo di tale garanzia è definito nella misura, arrotondata per eccesso, del 10% del totale dei canoni annui attesi per i 20 anni di durata della concessione stimato in 545.050,00 euro, di cui 75.250,00 euro relativi alla componente fissa del canone mentre 469.800,00 euro relativi alla componente variabile, calcolata applicando il canone di 0,54 euro al metrocubo di cui all'articolo 4 del presente disciplinare, per il volume massimo estraibile per l'intera durata della concessione, pari a 870.000 mc. L'importo della **garanzia definitiva** calcolato come al punto precedente è pari a 54.505,00 euro arrotondato a **55.000,00 euro**.

¹ rivalutata applicando gli adeguamenti dei canoni, proventi e diritti dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio della Provincia, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

4. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per qualsiasi causa, il concessionario deve provvedere al reintegro delle stesse entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Provincia.

5. Le garanzie di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono prestate cumulativamente alla Provincia per l'**importo complessivo di 349.000,00 euro**, mediante fideiussione _____ n. _____ di data _____ rilasciata da _____ con sede in _____ secondo le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 e ss.mm..

Art. 4

Canone di concessione

1. Il canone della concessione dovuto con le modalità e secondo gli importi definiti dagli articoli 9 e 11 del Regolamento, si compone nella quota fissa, commisurata alla superficie corrispondente all'area in concessione, e nella quota variabile, commisurata al volume scavato nell'anno di riferimento, come dettagliato ai commi successivi.

2. La componente fissa del canone è pari a 48,38 euro per ettaro, o frazione di ettaro con arrotondamento all'ettaro superiore, calcolata per ogni anno, o frazione d'anno in base al numero dei giorni, con un minimo pari a 3.762,50 euro.

3. Dato che l'area della concessione mineraria "Dossenì", così come rappresentata nel piano topografico, è pari a 35,87 ettari da approssimarsi a 36 ettari ai sensi del precedente comma, la componente fissa annua dovuta è pari al minimo di 3.762,50 euro.

4. La componente variabile del canone per i materiali estratti a cielo aperto è pari a 0,54 euro al metro cubo per il volume annuo estratto nell'anno. È in ogni caso dovuto un importo minimo annuo per la componente variabile pari a 10.750 euro.

5. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Regolamento, qualora venga superato il quantitativo massimo estraibile indicato all'articolo 1, comma 5, del presente disciplinare, per il volume estratto in eccesso la componente variabile del canone di concessione di sostanze minerali solide è pari a 0,60 euro al metro cubo; in questo caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della Legge provinciale nella misura massima.

6. Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento la Giunta provinciale può aggiornare gli importi previsti dal regolamento stesso, nei limiti della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con riferimento all'ultimo aggiornamento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adeguamento.

Art. 5

Termini e modalità di versamento del canone di concessione

1. La componente fissa del canone, di cui all'articolo 9 del Regolamento, è versata dal concessionario, in via anticipata, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, secondo le modalità comunicate dalla struttura competente in materia mineraria.
2. Ai fini della determinazione della componente variabile, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Regolamento, entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario presenta alla struttura provinciale competente in materia mineraria, oltre al rilievo topografico di cui al successivo articolo 9, lett. n), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta, relativamente all'anno precedente, i dati relativi al volume totale estratto.
3. La struttura provinciale competente, sulla base della documentazione ricevuta ai sensi del precedente comma 2, quantifica e comunica al concessionario l'importo del canone da versare e stabilisce il termine del versamento. La verifica della veridicità della dichiarazione è svolta attraverso il confronto dei rilievi topografici prodotti annualmente.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva o di dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della Legge provinciale e la componente variabile del canone è rideterminata sul volume totale del materiale estratto ricalcolato dalla struttura provinciale competente.
5. In caso di mancato pagamento del canone di concessione determinato o di canone ricalcolato ai sensi del precedente comma 4, la struttura provinciale competente, previa diffida ad adempiere, dichiara la decadenza dalla concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera c), della Legge provinciale.

Art. 6

Canone sul materiale associato di cava e modalità di versamento

1. Per il materiale associato commercializzato come materiale di cava è stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento e in base alla Convenzione (prot. PAT n. 032951 d.d. 16/01/2025) tra il comune di Roverè della Luna e la Provincia autonoma di Trento, un canone al metro cubo pari a euro 1,95, rivalutato annualmente su base ISTAT e dovuto al Comune di Roverè della Luna.
2. Entro il 31 gennaio il concessionario presenta alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta il volume del materiale commercializzato nell'anno precedente come materiale di cava ai fini della determinazione del relativo canone.

3. Il Comune sulla base della documentazione ricevuta ai sensi del comma 2, quantifica e comunica al concessionario l'importo del canone da versare e stabilisce il termine del versamento.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva, di dichiarazione non veritiera o di mancato pagamento del canone al Comune per il materiale associato, la struttura provinciale competente, informata tempestivamente dal Comune, previa diffida ad adempiere, dichiara la decadenza dalla concessione di coltivazione.

Art. 7

Corrispettivo per la sospensione dell'uso civico e l'utilizzo della p.f. 475/82

1. Il Comune di Roverè della Luna ha disposto la sospensione del vincolo di uso civico ai sensi dell'articolo 15 della Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Legge provinciale sugli usi civici) ai fini del rilascio della concessione sulle particelle fondiarie 391/1, 388 e 390/9, nel comune catastale di Roverè della Luna, limitatamente alla superficie ricadente nel perimetro di concessione, ossia per una superficie di poco più di 29 ettari, esclusa l'area occupata dal centro raccolta materiali, con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 27 dicembre 2024, autorizzata successivamente con determinazione n. 1709 del 14 febbraio 2025 adottata dal Dirigente del Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale.

2. Per la sospensione del vincolo di uso civico sulle particelle fondiarie di cui al precedente punto, e la concessione in uso della particella fondiaria di proprietà comunale 475/82, sempre nel comune catastale di Roverè della Luna, il concessionario corrisponde al Comune annualmente, entro il 31 gennaio, per l'intera durata della concessione, un corrispettivo pari a euro 37.000,00, rivalutato annualmente su base ISTAT, come stabilito con convenzione prot. PAT n. 32951 di data 16 gennaio 2025.

3. In caso di mancato pagamento del corrispettivo il Comune dichiara, previa diffida ad adempiere e informando tempestivamente la struttura provinciale competente in materia mineraria, la decadenza della sospensione del diritto di uso civico, venendo quindi meno le condizioni per la coltivazione della miniera.

Art. 8

Disposizioni generali

1. Il concessionario esercita direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione.

2. Il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo qualora il volume massimo estraibile, la resa o la qualità del giacimento risultassero inferiori a quanto indicato in sede di procedura concorrenziale.

3. Il concessionario tiene formalmente sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi che si ritenessero danneggiati o

pregiudicati dalla concessione e dal suo esercizio; egli è pertanto tenuto a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria.

Art. 9

Obblighi specifici del concessionario

1. Il concessionario è vincolato ai seguenti obblighi, che costituiscono prescrizioni per l'attività mineraria:

- a) eseguire il progetto di coltivazione del giacimento secondo l'offerta presentata e risultata aggiudicataria in sede di procedura a evidenza pubblica, nei tempi e con le modalità riportate nel cronoprogramma dei lavori alla stessa allegato;
- b) ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni contenute negli atti rilasciati dalle competenti autorità nel procedimento di valutazione di impatto ambientale - PAUP;
- c) attuare gli investimenti previsti nel piano economico-finanziario presentato compresi gli interventi di miglioramento dell'impianto di miniera;
- d) garantire una destinazione ad uso industriale del minerale di prima categoria, secondo quanto indicato nell'offerta tecnico-progettuale;
- e) coltivare il giacimento oggetto della concessione con mezzi tecnici ed economici adeguati;
- f) effettuare la prima lavorazione del *tout venant* sul territorio della Provincia autonoma di Trento;
- g) effettuare puntualmente e a proprio carico gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze minerarie così come i lavori di sistemazione ambientale, secondo la destinazione urbanistica comunale. Come anticipato all'articolo 2, comma 3, il concessionario uscente deve rendere le pertinenze minerarie mantenute a regola d'arte, o rimuovere le pertinenze, le strutture e gli impianti, ripristinando i luoghi, secondo le indicazioni della Provincia e del Comune e come previsto dal progetto di sistemazione ambientale.
- h) effettuare puntualmente e a proprio carico gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui tratti di strada comunale e forestale utilizzati dal concessionario per raggiungere i gradoni di coltivazione;
- i) informare periodicamente la struttura provinciale competente in materia mineraria sull'andamento dei lavori e sulle attività di monitoraggio delle porzioni instabili, fornendo gli esiti di eventuali indagini geologiche, geomeccaniche nonché delle analisi geochimiche del minerale, trasmettendo alla stessa e al Servizio Geologico, per le valutazioni di competenza, almeno una relazione annuale unitamente alla Relazione di stabilità dei fronti e alla attestazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996;
- l) fornire annualmente in modalità digitale, entro il mese di marzo, i dati previsti ai fini della statistica mineraria accedendo al servizio dalla pagina dedicata del portale web "Attività estrattive" della Provincia autonoma di Trento (<https://www.provincia.tn.it/Servizi/Miniere-invio-dati-ai-fini-statistici>);

- m) presentare entro il mese di settembre alla struttura provinciale competente in materia mineraria il programma generale dei lavori e della coltivazione per l'anno successivo, con indicazione di tutti gli elementi utili alla loro valutazione dal punto di vista della sicurezza;
- n) produrre e trasmettere, entro il mese di gennaio, alla struttura provinciale competente in materia mineraria il rilievo topografico della miniera (compresa la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione) riferito alla fine dell'anno precedente. Il rilievo deve essere trasmesso sia in formato ".dwg" (forma editabile), modello georeferenziato a curve di livello tridimensionale, sia in formato ".pdf" (forma statica del .dwg), modello a curve di livello bidimensionale firmato dal professionista incaricato. L'elaborato deve contenere anche il raffronto con il progetto autorizzato;
- o) presentare, entro il mese di gennaio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti, per l'anno precedente, quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, 6, comma 2, e 11, comma 2, del presente disciplinare;
- p) attenersi alle disposizioni di legge in materia di polizia mineraria, di sicurezza ed igiene del lavoro nonché alle prescrizioni che fossero impartite dall'autorità mineraria per il controllo e la regolare esecuzione dei lavori;
- q) osservare le normative vigenti, in particolare quelle in materia urbanistica, forestale, di protezione e tutela dell'ambiente e acquisire le specifiche autorizzazioni sanitarie, ambientali, urbanistiche e di sicurezza, nonché i titoli abilitativi richiesti per il legittimo esercizio dell'attività mineraria;
- r) acquisire preventivamente, in caso di esbosco, l'autorizzazione del Servizio Foreste; saranno dovuti gli oneri di compensazione forestale;
- s) adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di terzi, sia durante che all'atto della cessazione dei lavori;
- t) versare regolarmente alla Provincia il canone di concessione di cui all'articolo 4, e al Comune il corrispettivo di cui all'articolo 7, oltre a quanto eventualmente dovuto per l'utilizzo commerciale del materiale associato di cava secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente disciplinare. Il mancato pagamento secondo i termini può comportare la decadenza dalla concessione.

Art. 10

Impegni assunti in sede di offerta progettuale-gestionale

1. Il concessionario è tenuto ad osservare gli impegni assunti in sede di offerta progettuale-gestionale, che costituiscono obbligazioni contrattuali ai sensi di questo disciplinare.
2. L'Amministrazione concedente vigila periodicamente sul rispetto di tali impegni e, in caso di gravi inadempimenti, dichiara la decadenza della concessione come disciplinata dall'articolo 19 di questo disciplinare.

Art. 11

Utilizzo del minerale di prima categoria

1. Il concessionario deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti in maniera chiara, con documentazione comprovante, l'uso industriale del minerale secondo quanto previsto dall'offerta tecnico - progettuale e i dati di produzione, indicando in tonnellate e in metri cubi (ricavati applicando un coefficiente di conversione pari a 2,7 t/mc) le seguenti voci:

- produzione annua lorda (ossia il materiale destinato alla prima lavorazione comprensivo dello scarto di lavorazione);
- produzione annua di materiale commerciabile (ossia il minerale destinato a uso industriale e il materiale di cava associato);
- produzione annua di minerale destinato all'uso industriale, distinta in quantità effettivamente utilizzata nell'anno a scopo industriale e quantità rimasta in giacenza a fine anno in miniera;
- produzione annua di materiale di cava associato, distinta in quantità effettivamente commercializzata nell'anno e quantità rimasta in giacenza a fine anno in miniera;
- lo scarto annuo, distinto in scarto di miniera e di lavorazione;
- l'eventuale produzione annua di magnesio metallo.

2. Il mancato rispetto di quanto sopra può comportare la sospensione dei lavori secondo quanto indicato all'articolo 12 del presente disciplinare.

Art. 12

Sospensione delle attività di coltivazione

1. In caso di sospensione delle attività di coltivazione del giacimento, il concessionario è tenuto a darne preventiva comunicazione motivata alla struttura provinciale competente, con indicazione della data prevista per la ripresa dei lavori.

2. Qualora dai dati relativi alla coltivazione e alla produzione di cui all'articolo 11 risulti l'assenza dell'uso industriale per tre anni continuativi, la Provincia procede a sospendere i lavori, chiedendo al concessionario di fornire - entro i successivi 30 giorni - le sue motivazioni, e indicare in un piano di attività modi, tempi e investimenti che intende mettere in atto per ripristinare il rispetto degli obblighi concessori.

3. Il periodo di sospensione può durare fino a un massimo di tre anni continuativi, con eventuale proroga motivata di ulteriori 2 anni.

4. In caso di mancata ripresa delle attività nei termini di cui al comma 3, la Provincia avvia la procedura di decadenza della concessione.

5. Dopo i primi tre anni di sospensione, la Provincia può avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,

recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse allo sfruttamento della miniera.

Art. 13

Sistemazione finale dei luoghi

1. Entro il termine di scadenza della concessione, il titolare della concessione deve garantire la sistemazione finale e la messa in sicurezza dei luoghi secondo le indicazioni della Provincia e del Comune e come previsto dal progetto di sistemazione ambientale anche riguardo alle pertinenze minerarie, alle strutture e agli impianti.
2. La struttura provinciale competente in materia mineraria, accerta lo stato dei luoghi in maniera congiunta con le altre strutture provinciali competenti e, qualora necessario, prescrive eventuali ulteriori lavori indicando modalità e tempi per il loro completamento.
3. In caso di decadenza o rinuncia, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, sulla base dell'accertamento dello stato dei luoghi, la struttura provinciale competente in materia mineraria definisce i lavori necessari indicando i tempi per il loro completamento.
4. In caso di mancata esecuzione degli interventi la struttura provinciale competente in materia mineraria provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente escutendo la garanzia.

Art. 14

Gestione dei rifiuti estrattivi

1. Deve essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti estrattivi con le eventuali prescrizioni e raccomandazioni indicate in sede di valutazione di impatto ambientale/PAUP oltre che quanto previsto dal D.Lgs. n. 117 del 2008.
2. I cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati, mantenuti in efficienza e gestiti senza pericolo per la salute umana, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
3. Nel processo di lavorazione devono essere utilizzate esclusivamente sostanze classificate come non pericolose per l'ambiente.
4. La produzione di rifiuti estrattivi è registrata in apposito registro conservato in miniera e reso disponibile in occasione dei controlli.
5. Nel settore nord orientale della concessione "Dossenì" è presente una struttura di deposito di rifiuti estrattivi, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2008, soggetta a controllo semestrale da parte della struttura provinciale competente in materia mineraria.
6. Per quanto altro qui non specificato si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. n. 117 del 2008 e alla D.G.P. n. 1850 del 2015 e ss.mm..

Art. 15

Vigilanza e controllo

1. L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di verificare in ogni momento, anche attraverso ispezioni e controlli in loco, il corretto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario.
2. Il concessionario si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni atto o documento richiesto, e a consentire visite e/o ispezioni ai tecnici della Provincia Autonoma di Trento per l'esecuzione dei controlli di competenza.
3. La struttura provinciale competente in materia mineraria verifica il rispetto degli obblighi collegati alla stabilità delle fronti e dei cumuli, anche avvalendosi della collaborazione delle altre strutture provinciali competenti.
4. Le strutture provinciali e le amministrazioni interessate indicate nel provvedimento di compatibilità ambientale/PAUP svolgono le attività di controllo in relazione al rispetto delle prescrizioni di competenza ivi contenute.
5. La struttura deputata alla verifica delle eventuali condizioni ambientali, è l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, APPA - Settore qualità ambientale.

Art. 16

Disposizioni sull'occupazione

1. Il concessionario deve rispettare il piano sull'occupazione presentato in sede di offerta, impiegando e mantenendo il numero di addetti per tutta la durata della concessione, fatto salvo quanto segue. Decorso la metà della durata della concessione è ammessa una riduzione massima del 20 % per l'ipotesi in cui la riduzione avviene in ragione di motivate e dimostrabili difficoltà economiche del concessionario, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate nelle rappresentanze locali delle organizzazioni che siano state ammesse al negoziato per l'ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato dall'impresa interessata; in quest'ultimo caso il concessionario comunica tempestivamente all'Amministrazione concedente la riduzione e le ragioni che la giustificano; quando i soggetti coinvolti lo ritengono opportuno, l'Amministrazione concedente può partecipare al confronto; quando il concessionario riduce i livelli occupazionali al di sotto della soglia prevista dal piano sull'occupazione, senza il confronto con le organizzazioni sindacali o in difformità all'esito del confronto, l'Amministrazione concedente lo diffida ad avviare il confronto o a rispettarne l'esito e, decorsi inutilmente sessanta giorni, dichiara la decadenza. In caso di esuberi del personale, è fatto divieto di esternalizzare a ditte terze le lavorazioni. Qualora il numero di occupati scenda al di sotto della soglia prevista dal piano sull'occupazione per atti non imputabili all'impresa – quali, ad esempio, dimissioni volontarie, collocamenti in quiescenza, scadenza del termine finale del rapporto - il livello occupazionale minimo deve essere reintegrato entro sei mesi dalla

sua riduzione, mediante assunzione di nuovo personale da adibire anche a mansioni diverse da quelle già svolte dal personale cessato.

2. Al personale impiegato nelle attività oggetto di concessione sono applicate condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di riferimento, e dell'eventuale relativo contratto territoriale integrativo provinciale.

Art. 17

Clausola sociale

1. Il concessionario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella già assunta alle proprie dipendenze, di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del presente disciplinare, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del concessionario uscente, con riconoscimento delle anzianità maturate, ferma restando la facoltà di armonizzare l'organizzazione del lavoro con le esigenze organizzative rappresentate dall'aggiudicatario, previo confronto sindacale.

Art. 18

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni degli obblighi previsti in questo disciplinare si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19 della Legge provinciale, fatte salve le previsioni delle specifiche normative applicabili in ambito minerario.

Art. 19

Rinuncia e decadenza della concessione

1. La rinuncia della concessione è disciplinata dall'articolo 7, commi 6, 7, 8 e 9, del Regolamento.

2. In caso di rinuncia si applica l'articolo 16, comma 2, della Legge provinciale; la rinuncia è accettata previa valutazione di merito da parte della Provincia.

3. La decadenza dalla concessione, nei casi previsti dall'articolo 16 della Legge provinciale nonché negli altri casi previsti dal presente disciplinare, è disciplinata dall'articolo 8 del Regolamento.

4. In caso di rinuncia o decadenza, il concessionario uscente è tenuto alla custodia della miniera e dei beni necessari alla coltivazione, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di coltivazione e dal mutare lo stato dei luoghi e dei beni, ad eccezione degli interventi connessi alla sistemazione finale preordinata alla restituzione dei luoghi e dei beni, ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento.

Art. 20

Divieto di trasferimento della concessione

1. È fatto divieto al concessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione, pena la risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. Qualsiasi modifica o trasformazione della ragione sociale ovvero della compagine del concessionario deve essere comunicata e documentata entro 30 giorni alla Provincia per la verifica in ordine alla persistenza dei requisiti per l'affidamento, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Art. 21

Modifiche e integrazioni

1. Le parti convengono che eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti al presente disciplinare che non incidano sugli elementi essenziali del rapporto concessorio, né alterino gli equilibri economico-finanziari della concessione, potranno essere concordati mediante scambio di corrispondenza tra le parti o scrittura privata, con espressa approvazione dell'Amministrazione concedente.
2. Restano ferme le modifiche che, per la loro rilevanza giuridica o economica, richiedano necessariamente la forma dell'atto pubblico ai sensi della normativa vigente.

Art. 22

Imposte

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto di concessione mineraria nonché l'imposta di registro sul diritto proporzionale annuo, e l'imposta ipotecaria per la annotazione dell'atto nel Libro Montanistico della Regione sono a carico del concessionario.
2. Agli effetti fiscali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 45 del Testo unico dell'imposta di registro nonché degli articoli 5 e 9 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche, le Parti dichiarano che il presente atto è soggetto rispettivamente:
 - a) con riferimento al rapporto di concessione, all'imposta di registro con l'aliquota del 2% sull'importo complessivo dell'atto di concessione, calcolato per l'intera durata della stessa (20 anni a decorrere dalla stipula del presente atto), pari a complessivi

Euro	1.308.475,00
------	--------------

 (unmilione trecento ottomila quattrocento settantacinque/00), tenuto conto cumulativamente della componente fissa del canone, pari ad Euro 75.250,00 (settantacinquemila duecentocinquanta/00), della componente variabile, stimata in Euro 469.800,00 (quattrocento sessantanove mila ottocento/00) e del canone sul materiale di cava associato, stimato in Euro 763.425,00 (settecento sessanta tre mila quattrocento venticinque/00);

- b) con riferimento al corrispettivo annuo per la sospensione dell'uso civico previsto all'articolo 7, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro con l'aliquota del 3% sull'importo complessivo stimato per la durata della concessione in Euro 740.000,00 (settecentoquarantamila/00).
3. In applicazione dell'art. 19 del Testo Unico dell'imposta di Registro, a fine concessione è prevista l'adozione di un atto integrativo ai fini fiscali.

Art. 23

Norme di rinvio e misure di salvaguardia

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente nazionale e provinciale in materia di Miniere e di Beni pubblici, con particolare riferimento alla Legge provinciale, a tutte le previsioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ambiente e tutela delle acque dall'inquinamento, urbanistica, nonché a eventuali nuove disposizioni legislative, nazionali e provinciali che fossero emanate nel periodo di durata della concessione.
2. Il presente Disciplinare può essere modificato, informato il concessionario, per adeguamento della disciplina in materia di Miniere e di Beni pubblici, nonché di approvvigionamento di materie prime critiche, di cui al Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e relativa disciplina attuativa nazionale e provinciale.

Art. 24

Rinvio alla *policy* anticorruzione

1. Il concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione della concessione.
2. Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. Il concessionario inoltre è consapevole che, ai sensi del predetto articolo 53, comma 16 ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 25
Controversie

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di accordo bonario, la risoluzione delle controversie relative al presente disciplinare è devoluta all'Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO INDUSTRIA RICERCA E
MINERARIO

LA DIRIGENTE

IL CONCESSIONARIO
